



Associazione di promozione sociale

Sede legale via G. Giardino 77
Sede operativa via Borsi 10
36060 Romano d'Ezzelino
Tel. 388 9007204
e-mail: romanoattiva19@libero.it
www.romanoattiva.org
Runts n. rep. 57899

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DI ROMANO ATTIVA APS n. 4/2023 DEL 05.12.2023 2[^] convocazione

Il giorno **martedì 5 dicembre 2023**, alle ore 16.40, presso la sala Teatro del Centro Parrocchiale di Romano capoluogo, in seconda convocazione, si è riunita l'**Assemblea straordinaria** dei Soci di Romano Attiva aps, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.

1. Trasferimento sede legale
2. Lettura e approvazione **modifiche allo statuto sociale.**

Assume la presidenza la Presidente dell'Associazione, sig.ra Mantegazza Gabriella la quale, constatato che sono presenti n. 236 Soci, di cui 14 non aventi diritto di voto, n. 222 aventi diritto al voto in quanto in regola con il versamento della quota associativa 2023 e iscritti da almeno tre mesi all'associazione, n. 109 in presenza e n. 113 a mezzo delega, su n. 287 soci iscritti da almeno tre mesi e in regola con in versamento della quota associativa 2023 nell'elenco dei soci alla data odierna, dichiara l'Assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretaria la Dott.ssa Nichèle Diana.

La Presidente comunica che l'assemblea convocata per le ore 20.30 di ieri **4.12.2023** è andata **deserta** in quanto non erano presenti i tre/quarti dei soci aventi diritto al voto.

I nomi dei soci intervenuti e di quelli rappresentati per delega sono contenuti nel documento-elenco che sarà conservato agli atti dell'Associazione.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, la Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1. La sede legale dell'Associazione viene trasferita da Via Gen. Giardino 77 a Via Borsi 10 di Romano d'Ezzelino
2. Lettura e approvazione **modifiche allo statuto sociale.**

La Presidente illustra le motivazioni che hanno reso opportuno modificare lo Statuto.

Il Presidente apre la discussione, dopo ampio dibattito propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.


Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n° 222 soci; contrari n° 0 (evidenziare la volontà di chi non è d'accordo, in quanto ha riflessi sulla responsabilità della scelta presa); astenuti n° 0.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Si dà mandato al Presidente (ma anche ad un altro socio) di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto .


Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 17.15, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria
Diana Nicheli



Allegati:
Nuovo Statuto di Romano Attiva aps

La Presidente
Gabriella Mantegazza



ROMANO ATTIVA APS - STATUTO

ART. 1 – (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "ROMANO ATTIVA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" (in breve ROMANO ATTIVA A.P.S.) assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in Romano d'Ezzelino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 – (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 – (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 – (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 – (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività per l'invecchiamento attivo che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- attività di assistenza sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, CTS;
- organizzazione e gestione di attività turistiche e di interesse sociale, culturale o religioso;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, CTS.

Le finalità sociali saranno perseguiti anche mediante la realizzazione delle seguenti azioni.

*Roberto Moretti
Jeffrey Mowat*

- attività iniziative, progetti e attività per combattere la solitudine degli anziani, anche per il tramite di servizi di assistenza, anche attraverso un sostegno attivo e informativo circa i servizi presenti sul territorio a loro favore (Ulss, Comune, ecc.);
- attività ricreative, culturali e artistiche (corsi, conferenze, workshop, convegni, congressi, proiezioni audio e video, spettacoli, concerti, eventi in genere, visite guidate e soggiorni climatici per anziani);
- attività sportive dilettantistiche;
- attività di raccolta fondi.

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, CTS l'associazione potrà svolgere attività diverse purchè secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, così come individuate dall'organo amministrativo.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 – (Ammissione)

Sono associati dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata dall'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione nella compagnia sociale è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Gli associati hanno i medesimi diritti e doveri essendo fondamentale il rispetto del principio di uguaglianza nel rapporto associativo.

Non è ammessa la categoria degli associati temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 – (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di: eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;

votare in Assemblea purchè iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Gli associati hanno il dovere di: rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà; versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

fasi di elaborazione
di Cesare Niccolò

ART. 8 – (Qualità di volontariato)

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9 – (Recesso ed esclusione degli associati)

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Associazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 – (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono: Assemblea degli associati, Organo di amministrazione, Presidente, Organo di controllo (eventuale), Organo di revisione (eventuale).

ART. 11 – (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 – (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea: determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approva il bilancio di esercizio;

nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sull'esclusione degli associati;

delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

disponibile

verso stampa

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 – (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta.

Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza del 50% + 1 degli associati aventi diritto al voto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ degli associati.

ART. 14 – (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. Ogni associato ha diritto di consultare il verbale.

ART. 15 – (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione è composto da numero 5 membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Le cariche del **consiglio Direttivo** vengono svolte in forma gratuita”.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati dall'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Voti ill. Vincenzo D'Amico
Voti ill. Vincenzo D'Amico
Voti ill. Vincenzo D'Amico

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea degli associati e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ognqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 – (Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. L'organo di controllo: vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a dal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 – (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 – (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017

ART. 20 – (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonchè l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Diose Nichele
Wendy
Johanna

ART. 21 – (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio di cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22 – (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 – (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24 – (Assicurazione dei volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 – (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Il Presidente della riunione

Il segretario della riunione